



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 26 novembre 2025
(OR. en)**

2025/0108(COD)

PE-CONS 45/25

**POLCOM 291
COWEB 115
AGRI 473
UD 223
CODEC 1478**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2024/823 relativo a misure commerciali
eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al
processo di stabilizzazione e di associazione**

REGOLAMENTO (UE) 2025/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica il regolamento (UE) 2024/823 relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 13 novembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/823 del Parlamento europeo e del Consiglio², che si applica fino al 31 dicembre 2025, istituisce un sistema di misure commerciali autonome tra l'Unione e i paesi e territori dei Balcani occidentali esentando dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente determinati prodotti agricoli originari dei Balcani occidentali e accordando ad alcuni prodotti vitivinicoli originari dei Balcani occidentali l'accesso a un contingente tariffario globale.
- (2) Le attuali misure commerciali autonome per i Balcani occidentali riguardano due benefici residui: in primo luogo, la sospensione dei dazi specifici per tutti i prodotti ortofrutticoli soggetti al regime del prezzo di entrata e, in secondo luogo, l'accesso a un contingente tariffario globale per i vini, disponibile secondo il principio "primo arrivato, primo servito", una volta che i paesi dei Balcani occidentali abbiano esaurito il contingente nazionale previsto dal rispettivo accordo di stabilizzazione e di associazione ("ASA"). Le attuali misure commerciali autonome, nonostante l'ambito di applicazione limitato, rimangono importanti.
- (3) Il sistema di misure commerciali autonome costituisce un valido sostegno per le economie dei partner dei Balcani occidentali, senza ripercussioni negative per l'Unione.
- (4) L'Unione dovrebbe pertanto continuare a sostenere le economie vulnerabili della regione dei Balcani occidentali prorogando il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2024/823 di altri cinque anni. Tale proroga testimonia il forte impegno dell'Unione a favore dell'integrazione commerciale dei Balcani occidentali.

² Regolamento (UE) 2024/823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione (GU L, 2024/823, 6.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/823/oj>).

- (5) È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2024/823 fino al 31 dicembre 2030.
- (6) La proroga del periodo di applicazione delle misure commerciali autonome è coerente con il regolamento (UE) 2024/1449 del Parlamento europeo e del Consiglio³, che ha istituito uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali.
- (7) A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo^{*4}, l'ultimo degli ASA a essere entrato in vigore, i riferimenti alle concessioni commerciali nel settore della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/823 dovrebbero essere soppressi, in quanto tali contingenti sono stati trasferiti, per tutte le parti beneficiarie, nei rispettivi ASA bilaterali.
- (8) L'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/823 prevedono meccanismi contrastanti per la sospensione dei benefici e dovrebbero pertanto essere modificati, al fine di garantire la certezza del diritto,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

³ Regolamento (UE) 2024/1449 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali (GU L, 2024/1449, 24.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1449/oj>).

^{*} Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁴ Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo^{*}, dall'altro (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2016/342/oj).

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2024/823 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali e relativa sospensione";

b) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) impegno delle parti beneficiarie a favore di una cooperazione amministrativa efficace con l'Unione, anche quando necessaria per la verifica delle prove dell'origine, al fine di prevenire qualsiasi rischio di frode; e";

c) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. In caso di inosservanza a opera di una parte beneficiaria del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, la Commissione può sospendere, in tutto o in parte, il diritto della parte beneficiaria in questione ai benefici previsti dal presente regolamento, a norma dell'articolo 6.";

2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, se le importazioni di prodotti agricoli causano gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 3.";

3) l'articolo 10 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Altre misure di sospensione temporanea";

b) al paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi, ovvero di un forte aumento delle importazioni nell'Unione, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione, essa può adottare misure per sospendere in tutto o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:";

4) all'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica fino al 31 dicembre 2030.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente
